

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la relazione tecnico-finanziaria e la norma finanziaria.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di euro 32.600,34 per l'esercizio finanziario 2023 e nel limite massimo di euro 35.564,00 per gli esercizi 2024 e 2025, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. Le somme indicate nel precedente comma sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) "Organi istituzionali" dello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di stabilità regionale.